

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3 del 15/1/2018

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Buccino e Palomonte per l'utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30/12/2004.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza della Dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

GIUNTA COMUNALE DEL 15/1/2018 H. 18,30 (ASSENTE : PARISI)

PRESIEDE IL VICE-SINDACO TRIMARCO MARIA;

oggetto : approvazione schema di convenzione tra il Comune di Buccino e Palomonte per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della legge 311 del 30/12/2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sindaco pro tempore del Comune di Buccino, dott. Nicola Parisi ha inoltrato, con nota prot. 194 del 9/1/2018 , formale richiesta al sindaco pro tempore del Comune di Palomonte dott. Mariano Casciano per utilizzare il sig. Ernesto Cruoglio, istruttore amministrativo, dipendente del Comune di Palomonte presso il Comune di Buccino, ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004;

- che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Palomonte ha autorizzato, con nota prot. 299 del 11/1/2018 , il dipendente, Signor Ernesto Cruoglio, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Buccino, nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311

Vista la propria deliberazione nr. 2 del 15.11.2018 con la quale si provvedeva ad approvare l'affidamento di detto incarico vista la disponibilità del dipendente Ernesto Cruoglio per nr. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario normale svolto presso il Comune di Palomonte ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della legge 311/2004 sopra richiamata e dell'art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali del 2004;

Considerato che

- che in un'ottica di razionalizzazione delle spese per il personale e di contingentamento della spesa pubblica, nonché di massimizzazione dell'efficienza dell'azione amministrativa, appare opportuno, oltre che doveroso, ricoprire la suindicata vacanza in organico del Comune utilizzando gli strumenti predisposti dal legislatore, in particolare l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 30.12.2004 ed il C.C.N.L. del 2004 sopra già richiamati;

-che appare indispensabile garantire un servizio fondamentale per il corretto funzionamento di questo comune, quale è il servizio finanziario e tributario;

- che questo ente non dispone al proprio interno di professionalità adeguate;

- che, per la soluzione delle problematiche dell'Ente, è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in combinato disposto con l'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 utilizzando l'istituto dello "scavalco condiviso", trattandosi di piccoli comuni con popolazione al disotto dei 5.000 abitanti;

- Che l'orientamento della Corte dei Conti è stato riassunto dalla delibera n ° 109/2017 del 17/3/2017 della Corte dei Conti del Molise che ha ritenuto ammissibile il ricorso contestuale ai due diversi istituti giuridici purché le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n ° 66 di 48 ore settimanali , a condizione che le

prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza

- che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30.12.2004, recita : “ i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le Unioni di Comuni non possono servirsi delle attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dalla Amministrazione di provenienza”;

Preso atto che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro dal momento della sottoscrizione fino al 31.12.2018;

Visto il testo della Convenzione, formata da n° 10 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Acquisiti

- il parere favorevole in ordine di regolarità amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 4 del CCNL del 14/09/2000;
- l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. n. 150/2009;
- l'art. 1 c.557 della Legge 30 dicembre 2004 n.311;
- Il D.lgs. 267/00;
- Il D.lgs. 165/2001;
- L'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- Lo Statuto Comunale;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Palomonte, redatto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 del CCNL del 2004 ed art. 1, comma 557 della legge 311/2004, composto da n. 10 articoli, per l'utilizzo di n. 12 ore settimanali del Signor Ernesto Cruoglio, responsabile del settore economico finanziario del Comune di Palomonte;
- 3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali eccedenti l'orario normale di lavoro, e comunque entro il limite massimo di 48 ore, dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018, subordinando l'efficacia della suddetta convenzione all'evoluzione normativa in materia di gestioni associate obbligatorie; .;
- 4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 5) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Buccino alla sottoscrizione dello schema di convenzione sopra approvato;
- 6) Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel redigendo bilancio armonizzato 2017/2019;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Buccino.
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune Palomonte, per l'adozione degli atti di competenza;
- 10) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma.4, D. Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Schema di convenzione tra i Comuni di Buccino e Palomonte per l'utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30 dicembre 2004"

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,
TRA

- Il Comune di Buccino, con sede in Piazza Municipio 1 , rappresentato da _____, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede

E

- Il Comune di Palomonte con sede _____, rappresentato da _____, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

-che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 prevede che le amministrazioni locali possono servirsi di personale a tempo pieno di altri enti purché autorizzati dall'ente di provenienza; che l'utilizzazione parziale di cui in oggetto non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;

-che le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione, da parte del Comune di Buccino, carente di organico, di una risorsa umana impiegata a tempo indeterminato presso il Comune di Palomonte, responsabile del servizio economico finanziario, in un quadro di miglioramento del servizio del Comune di Buccino;

-che entrambe le amministrazioni Comunali hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTO l'art. 4, comma 8 del CCNL del 14/09/2000;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dal D. L.vo n. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. N. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs. N. 213/2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2141/2005 in data 25.05.2005;

VISTO il parere del Ministero dell'interno espresso nella circolare n. 2 del 21.10.2005.

VISTA la disponibilità del Comune di Palomonte ad autorizzare, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, l'utilizzo da parte di altra amministrazione comunale del proprio dipendente a tempo pieno Sig. Ernesto Cruoglio, responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Palomonte.

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione servizio ragioneria in posizione di quasi comando presso il Comune di Buccino dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2018, subordinando l'efficacia della stessa all'evoluzione prevista in materia di gestioni associate obbligatorie di cui al d. l. 78/2010;

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali del Comune di Buccino;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Individuazione del personale comandato)

1. Il Comune di Buccino individua nel Sig. Ernesto Cruoglio il personale utilizzabile presso il Comune di Palomonte, avente le caratteristiche professionali volute dall'Ente utilizzatore.

2. L'utilizzo del personale autorizzato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 3 (Tempo di lavoro)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 il tempo di lavoro da prestare presso il Comune di Buccino corrisponde a n. dodici ore settimanali extra orario normale.

2. Il Comune di Buccino può organizzare il personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purché queste scelte non arrechino pregiudizio al Comune di Buccino e ciò non interferisca con i suoi compiti istituzionali da svolgere presso il Comune di Palomonte.

ART. 4 (Gestione del personale utilizzato)

1. Il Comune di Palomonte consente l'utilizzo del proprio personale sulla base di specifico programma definito di comune accordo tra i due Sindaci teso a contemperare le rispettive esigenze

2. Il Comune di Buccino provvede alla gestione del personale utilizzato presso di sé con le seguenti modalità:

- a) impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b) possibilità per il Comune di Buccino di riconoscere indennità afferenti la attività svolta commisurata alle ore prestate.
- c) garanzia di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo nei due Enti;
- d) garanzia che il periodo di ferie annuali siano fruite dal lavoratore nello stesso periodo;
- e) garanzia di non superamento dell'orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore;
- f) corresponsione diretta di tutti gli emolumenti dovuti da parte del Comune di Buccino, relativi alla posizione economica, all'incremento della retribuzione di posizione ed alla conseguente retribuzione di risultato, ex art. 14 CCNL. 22/01/2004;

3. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato è gestito dal Comune di Buccino titolare del rapporto stesso, che informerà il Comune titolare del rapporto a tempo pieno.
4. Le Amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.
5. la gestione del tempo di lavoro presso le strutture del Comune di Buccino avverrà sulla base di un successivo accordo intercorrente tra il Sindaco del Comune di Buccino e il sig. Ernesto Cruoglio, in ragione delle specifiche esigenze dell'amministrazione comunale e del lavoratore in quasi comando. In ogni caso il Sig. Ernesto Cruoglio si recherà presso gli uffici del comune di Buccino almeno una volta alla settimana al fine di coordinare il proprio lavoro con gli amministratori e gli altri dipendenti dell'ente.

ART. 5 (Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione)

1. La presente convenzione ha decorrenza dal momento della sottoscrizione fino al 31.12.2018, ed è sospensivamente condizionata all'evoluzione in materia di gestioni associate obbligatorie;
2. Le Amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:
 - a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti;
 - b) una eventuale riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

ART. 6 (Oneri finanziari)

1. Gli Oneri finanziari riferiti al personale utilizzato sono direttamente a carico dell'Ente utilizzatore e sono i seguenti:
 - a) Costo del personale utilizzato, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
 - b) Costi connessi all'applicazione delle indennità se dovute;
 - c) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato ivi compresi gli oneri riflessi.
2. La contrattazione decentrata dell'Ente che utilizza il lavoratore può prevedere forme di incentivazione economica a favore dello stesso secondo la disciplina dell'art. 17 dei CCNL del 1° aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31, del CCNL del 16 ottobre 2003.

ART. 7 (Verifiche inerenti la convenzione)

1. Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

ART. 8 (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni coinvolti.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2,3 e 4.

ART. 9 (Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione)

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli verbalmente, al fine di rimuoverne causa ed effetti, per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale inutilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- b) quando il Comune di Palomonte contravvenga ai propri impegni, in particolare, impedendo al personale individuato per l'utilizzo di operare effettivamente presso il Comune di Buccino ;
- c) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10 (Modalità di risoluzione delle controversie richiamo alla disciplina generale)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dai Comuni convenzionati ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Salerno.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

3. Per rilevanti motivi di interesse pubblico ciascuno dei due Enti convenzionati, con deliberazione consiliare, può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento. Il recesso così deliberato diventa operativo decorsi dieci giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo.

4. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

5. La presente convenzione sarà registrata in caso di uso in termini di legge

Per il Comune di Buccino

Per il Comune di Palomonte

Il Presidente
Dott.ssa Maria Trimarco
F.to come originale



Il Segretario
Dott. Gerardo Rosania
F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 22 GEN 2013 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 22 GEN 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini


Buccino li 22 GEN 2013



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 22 GEN 2013



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania